

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA B) DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.

Legge 21 marzo 1958.
(G.U. del 2 aprile 1958, n. 80)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 367 lettera b) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con Legge 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Province sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

Zoli-Gonella

Visto. Il Guardiasigilli: Gonella